

Decreto, Tribunale di Nola, Giudice Gennaro Beatrice, del 26.11.2021

www.expartecreditoris.it**TRIBUNALE DI NOLA**
II SEZIONE CIVILE

Il giudice designato dott. Gennaro BEATRICE,

SCIogliendo la riserva assunta all'udienza,

VISTA la proposta di piano del consumatore depositata da **CONSUMATORE**, in data 18.06.2021;

VISTA la relazione ai sensi dell'art.9, comma 3 *bis*, legge n.3/2012 redatta dal gestore della crisi (dott. **OMISSIS**, nominato dall'organismo di composizione della crisi dell'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Nola);

LETTE le integrazioni alla proposta e alla relazione del gestore depositate, su richiesta dello scrivente giudice, il 15 luglio 2021;

VISTA l'attestazione di fattibilità del piano, anche ai sensi dell'art.9, comma 2, legge n.3/2012, rilasciata dal predetto gestore della crisi;

RILEVATO che l'ultima proposta integrata depositata il 15 luglio 2021, prevede:

- 1) il pagamento integrale dei crediti in prededuzione, ovvero dei compensi dell'avv. **CREDITORE 1** per € 3.590,00 e del gestore della crisi dott. **OMISSIS** per € 4.116,40 (per complessivi € 7.706,40) in unica rata mediante l'utilizzo della somma di € 8.000,00 derivante dalla vendita della quota di 1/5 di due immobili siti in **OMISSIS**, con atto per notaio **OMISSIS** del 28 aprile 2021;
- 2) il pagamento al 55,00% del credito residuo di € 11.468,32 vantato da **CREDITORE 2** per finanziamento personale con cessione del quinto dello stipendio del 2014, con soddisfazione per € 6.307,58 mediante 87 rate mensili, di cui 86 di € 72,83 e l'ultima di € 43,99 (il credito risulta *medio tempore* ridotto in virtù del pagamento di rate successive a partire da aprile 2021, ciascuna di € 351,00);
- 3) il pagamento al 55,00% del credito residuo di € 32.252,98, oltre interessi legali dal 29/04/2021 al soddisfo sulla somma di € 25.515,26, oltre alle successive spese, vantato da **CREDITORE 3** in forza di decreto ingiuntivo n. xxx/2020 del Tribunale di Nola (ottenuto a seguito dell'inadempimento del 2 contratto per prestito personale del 9/12/2016), provvisoriamente esecutivo *ex art.* 648 c.p.c., e successivo atto di precetto, con soddisfazione per € 17.739,14 mediante 87 rate mensili, di cui 86 di € 204,84 e l'ultima di € 122,59 (senza riconoscimento di alcuna percentuale sugli interessi legali dal 29/04/2021 al soddisfo sulla somma di € 25.515,26 e sulle successive spese);
- 4) il pagamento al 55,00% del credito di € 9.696,53 (sul maggiore credito di € 8.922,92, oltre interessi convenzionali del 14,60% dal 7 aprile 2021 al soddisfo e oltre alle spese legali pari ad € 450,00 per compensi, € 118,50 per esborsi, oltre al rimborso forfettario nella misura del 15% dei compensi, oltre accessori come per legge) vantato da **CREDITORE 4** in forza di decreto ingiuntivo n. xxx/2021 del Tribunale di Nola (ottenuto a seguito dell'inadempimento dei contratti per prestito personale del 16/12/2002 e del 10/02/2009), con soddisfazione per € 5.333,09 mediante 87 rate mensili, di cui 86 di € 61,60 e l'ultima di € 35,45; 5) il pagamento al 55,00% del credito residuo di € 1.844,60 vantato da **AGENZIA DELLE ENTRATE** per cartelle già notificate, con soddisfazione per € 1.014,53 mediante 87 rate mensili, di cui 86 di € 11,72 e l'ultima di € 6,32 (il credito non tiene conto di una cartella non ancora notificata di € 310,37);

CONSIDERATO: - che la debitoria complessiva del ricorrente è di € 62.968,83, cui vanno aggiunti gli interessi legali e le spese successive vantati da **CREDITORE 3**, nonché gli interessi convenzionali vantati da **CREDITORE 4** e cui vanno sottratte le somme pagate a **CREDITORE 2** da aprile 2021 ad oggi in virtù della cessione del quinto dello stipendio; - che il debitore ricorrente mette a disposizione dei creditori l'attivo derivante dalla pensione percepita di € 1.470,00 netti mensili, cui va sottratto

Decreto, Tribunale di Nola, Giudice Gennaro Beatrice, del 26.11.2021

l'importo dell'assegno divorzile di € 285,00 al mese; - che le spese di sostentamento dell'istante (che vive da solo a seguito del divorzio dalla moglie), sono di € 720,00 mensili;

CONSIDERATO che la creditrice **CREDITORE 4** si è costituita nel presente procedimento e ha chiesto in via principale il rigetto del ricorso, per insussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi richiesti dalla legge, e, in via subordinata, il riconoscimento integrale del credito vantato;

CONSIDERATO che la creditrice **CREDITORE 3** si è costituita nel presente procedimento e ha chiesto il rigetto del ricorso, per assenza del requisito della meritevolezza e per omessa considerazione nel piano proposto delle somme ottenute o ancora da ottenere a titolo di trattamento di fine servizio, che avrebbe consentito una migliore soddisfazione dei creditori;

RILEVATO che l'istante ha dichiarato (e non è emerso nulla in contrasto a tali dichiarazioni): **a)** di non essere soggetto alle procedure concorsuali vigenti e previste dall'art. 1 l. fall., in quanto persona fisica non svolgente attività di impresa; **b)** di non aver fatto ricorso, nei precedenti 5 anni, alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento ex l. 3/2012; **c)** di non aver subito, per cause a loro imputabili, uno dei provvedimenti di cui agli artt. 14 e 14 bis l. cit.;

RITENUTO che il ricorrente si trovi in una situazione di sovraindebitamento, intesa come “*situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente*” (art. 6, co. 2, lett. a) l. n. 3/2012), in quanto, con un reddito mensile di € 1.470,00 è tenuto a pagare rate mensili per l'importo complessivo di € 1.171,00 (470,00 + 350,00 + 351,00), oltre ad € 285,00 per l'assegno divorzile, e pertanto il rapporto tra rate mensili e reddito mensile è del 99,04 % (del 79,65 % se non si considera l'assegno divorzile) e quindi ben superiore al valore del 35 % indicato dalla Banca d'Italia come limite al di sopra del quale sussiste il sovraindebitamento.

In particolare, a seguito della separazione con l'ex coniuge omologata il 6/12/2001, il ricorrente ha dovuto versare a quest'ultima un assegno di mantenimento di € 284,00 mensili (importo confermato quale assegno divorzile dalla sentenza della Corte d'Appello di Napoli depositata il 4 luglio 2014 in atti). Successivamente, in data 16 dicembre 2002 ha contratto il primo prestito con **CREDITORE 4** con il pagamento di una rata mensile di € 193,67, cui si aggiungevano i debiti derivanti da una linea di credito di € 1.500,00 mediante l'utilizzo di una carta di credito revolving associata al finanziamento.

Già nel 2002 il ricorrente aveva un rapporto tra rate mensili e reddito mensile (di € 1.200,00 come dichiarato in sede di audizione al gestore della crisi) del 39,80% (reddito mensile € 1.200,00, rate mensili € 477,67), superiore al limite indicato dalla Banca d'Italia (senza considerare gli altri debiti accumulati in virtù dell'utilizzo della carta revolving).

Tale rapporto si è aggravato ulteriormente nel 2009, con l'ottenimento di un ulteriore finanziamento da parte di **CREDITORE 4** che prevedeva una rata mensile di € 40,00, cui si aggiungevano i debiti derivanti da un'altra linea di credito di € 5.000,00 mediante l'utilizzo di una ulteriore carta di credito revolving associata al finanziamento.

Ciò nonostante, il ricorrente contrattò un altro prestito nel 2014 con **CREDITORE 2**, con cessione del quinto dello stipendio, con la previsione di 120 rate mensili di € 351,00.

A questo punto il rapporto tra rate mensili e reddito mensile, senza considerare le carte revolving, era del 72,38% (reddito mensile € 1.200,00, rate mensili € 868,67).

Infine, il ricorrente ha chiesto e ottenuto un ulteriore prestito da **CREDITORE 3** nel 2016, con la previsione di 102 rate di € 427,95, giungendo ad impegnare l'intero importo della sua pensione solo con le rate mensili;

RITENUTO che l'istante abbia determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, per i motivi che seguono.

Come è noto l'art. 12 bis l. 3/2012, prima della recente novella disposta dall'art. 4 ter d.l. 137/2020 convertito con modificazioni dalla legge n. 176/2020, prevedeva la verifica da parte del giudice che il

Decreto, Tribunale di Nola, Giudice Gennaro Beatrice, del 26.11.2021

consumatore non avesse assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ovvero che non avesse colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali (cd. verifica di meritevolezza).

Con la novella citata presupposto ostativo all'accoglimento della domanda non è più la colpa semplice ma la colpa grave, che diviene presupposto di ammissibilità (art. 7 co. 2 4 lett d. *ter*).

Come osservato da attenta dottrina e da parte della giurisprudenza di merito, non può non ritenersi in colpa grave il debitore che non ha prestato la dovuta attenzione nel momento in cui ha assunto le obbligazioni, specie quando ha assunto obbligazioni nella piena consapevolezza della totale assenza di possibilità di adempimento.

Nella specie, il ricorrente ha assunto un forte debito già nel 2002 con rate mensili di € 477,67 (tenuto conto dell'assegno di mantenimento) e un rapporto tra rate mensili e reddito mensile del 39,80%.

Tale debito è stato asseritamente assunto per far fronte al pagamento dei compensi di uno psicologo, cui il ricorrente si era dovuto rivolgere a seguito della separazione con la moglie, e per spese odontoiatriche. Successivamente, ha contratto altri debiti sempre più onerosi nel 2009, e soprattutto nel 2014 e nel 2016, arrivando ad un importo di rate mensili equivalente alla pensione percepita.

Ha giustificato gli ulteriori debiti assunti con problemi di salute (prostata ingrossata, pressione alta) e con la necessità di sostituzione dell'autovettura.

Nessuna documentazione è stata fornita a giustificazione delle spese sostenute.

Né è dato sapere l'importo e il periodo preciso in cui tali spese sono state sostenute.

Orbene, non si può non tener conto del fatto che il ricorrente a partire dal 2009 ma soprattutto nel 2014 e nel 2016 ha assunto obbligazioni senza tener conto della sua totale incapacità di adempimento e senza che tali finanziamenti richiesti ed ottenuti – che hanno provocato l'indebitamento – si siano resi necessari in virtù di circostanze sopravvenute e imprevedibili.

Né il debitore ha dimostrato che l'incapacità di far fronte alle proprie obbligazioni sia derivata da circostanze sopravvenute e imprevedibili.

Si aggiunga che il ricorrente nulla ha dedotto in relazione all'eccepita mancata considerazione nel piano del trattamento di fine servizio (cui lo stesso ha diritto a seguito della cessazione del rapporto di lavoro il 6.3.2019), in relazione al quale avrebbe dovuto precisare quanto meno a quanto ammontasse, se lo stesso era stato erogato, nonché i motivi per i quali non era stato destinato ai creditori ovvero non era stato inserito nel piano (anche quale credito futuro).

La valutazione positiva del merito creditizio, che non è esente da critiche specialmente con riguardo alle valutazioni effettuate da **CREDITORE 2** e **CREDITORE 3**, non può valere ad escludere la colpa grave del ricorrente, cui sono comunque attribuibili gli atti e le omissioni sopra evidenziati e tenuto conto del fatto che l'indagine posta in essere dall'istituto erogante dipende in grande misura dalle informazioni rese dallo stesso consumatore, in quanto le banche dati consultabili forniscono informazioni solamente sulle obbligazioni contratte con i soggetti tenuti alla registrazione nelle banche dati e non sulle obbligazioni contratte con privati o con società non tenute all'iscrizione in banche dati (si pensi, nel caso di specie, all'assegno divorzile e ai canoni di locazione);

RITENUTO, per i motivi esposti, che la richiesta di omologa del piano del consumatore presentato dall'odierno ricorrente deve essere dichiarata inammissibile per aver il ricorrente determinato il sovraindebitamento con colpa grave, con assorbimento di tutte le altre questioni;

RITENUTO che nulla possa essere disposto in relazione alle spese di lite, stante la natura della procedura;

PQM

letti gli artt. 7, 7 bis, 8, 9, 12 bis, legge n. 3/2012 e succ. mod. ed integraz.;

DICHIARA INAMMISSIBILE il ricorso proposto da **CONSUMATORE**, contenente una proposta di piano del consumatore;

nulla per le spese;

manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente decreto al debitore, al gestore della crisi e ai creditori oppONENTI;

manda al gestore della crisi per la comunicazione del presente decreto agli altri creditori.

Nola, li 26 novembre 2021

Decreto, Tribunale di Nola, Giudice Gennaro Beatrice, del 26.11.2021

Il giudice
Dott. Gennaro BEATRICE

****Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy***

EX PARTE CREDITORIS